

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P10/4139 sott. 5

Roma, 13 marzo 1997

OGGETTO: Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, si è inteso aggiornare la previgente normativa di sicurezza degli impianti sportivi, apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con il citato decreto non sono state ovviamente in alcun modo variate le competenze e le attribuzione delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S..

Pertanto, salvo diverso avviso da parte dei competenti Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si ritiene che, anche per gli impianti sportivi aventi capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza secondo le previsioni dell'art. 80 del T.U.L.P.S.